Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 23 luglio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 giugno 1936-XIV, n. 1374.

Trattamento giuridico ed economico agli impiegati privati richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare il trattamento giuridico ed economico a favore dei richiamati e degli arruolati sotto le armi per esigenze militari di carattere eccezionale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In caso di richiamo alle armi o di arruolamento volontario nelle Forze Armate o nella M.V.S.N., dovuto ad esigenze militari di carattere eccezionale, il rapporto di lavoro dei prestatori d'opera alle dipendenze dei datori di lavoro di cui all'art. 9 del presente decreto e che, per disposizione di legge, abbiano la qualifica d'impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o che per contratto collettivo di lavoro abbiano un trattamento equivalente o superiore a quello previsto da detto decreto, resta sospeso fino alla cessazione del servizio militare.

Agli effetti del presente decreto, si considera altresì richiamato il personale appartenente alle suddette categorie, che in caso di esigenze militari di carattere eccezionale, siasi arruolato volontariamente per anticipazione di leva o che, essendo ascritto a ferma minore di 3° grado, sia stato chiamato per la prima volta a prestar servizio militare in dipendenza delle cennate esigenze.

Il personale ha diritto alla conservazione del posto ed alle indennità di cui all'art. 4. Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti della anzianità.

Art. 2. — Quando il prestatore d'opera sia in prova, il richiamo alle armi e l'arruolamento volontario, ai sensi del precedente articolo, determinano la sospensione del suo rapporto di lavoro, con diritto alle indennità di cui all'art. 4 fino alla cessazione del servizio militare.

Però il periodo passato in servizio militare non si computa, salvo patto contrario, agli effetti dell'anzianità dipendente dal rapporto di lavoro.

Art. 3. — Quando il rapporto sia a termine o stagionale, al prestatore d'opera richiamato o arruolato sarà conservato il posto limitatamente alla durata del contratto, e fino a tale termine gli saranno corrisposte le indennità di cui all'art. 4.

Art. 4. — Per tutta la durata del servizio militare il personale di cui all'art. 1 che non rivesta il grado di ufficiale o di sottufficiale, ha diritto ad una indennità nella misura seguente: *a*) se celibe o vedovo senza prole, un terzo della retribuzione; *b*) se ammogliato senza figli, o celibe avente genitori o fratelli o sorelle viventi a carico, metà della retribuzione; *c*) se ammogliato o vedovo, con figli viventi a carico, due terzi della retribuzione fino a tre figli e tre quarti della retribuzione oltre i tre figli.

Per il prestatore d'opera che rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, la indennità sarà commisurata, a seconda della composizione della famiglia, alla differenza tra lo stipendio o la paga goduto quale ufficiale o sottufficiale — ivi compreso il supplemento di servizio, la sovrapaga, l'indennità per aggiunta di famiglia e l'indennità caroviveri — e la maggiore retribuzione assegnatagli in dipendenza del suo rapporto di lavoro.

Art. 5. — Per determinare la retribuzione deve tenersi conto, oltre che dello stipendio, della indennità di famiglia e dell'eventuale quota di caroviveri, di tutte le indennità continuative di ammontare determinato, delle provvigioni, dei premi di produzione e delle partecipazioni agli utili.

Se il prestatore d'opera è rimunerato in tutto o in parte a provvigione, con premi di produzione o partecipazione, la reribuzione è calcolata in base ai criteri fissati nell'ultimo capoverso dell'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825.

Art. 6. — Il trattamento previsto dall'art. 4 è dovuto dal 1° gennaio 1936-XIV, per i richiamati alle armi e per gli arruolati volontari in servizio militare a quella data, successivamente al 1° gennaio 1936-XIV, detto trattamento è dovuto dalla data del richiamo o dell'arruolamento volontario.

L'onere derivante dalla corresponsione delle indennità è a carico esclusivo dei datori di lavoro secondo le norme del presente decreto.

Tuttavia cessano sia il diritto dell'indennità sia l'obbligo del datore di lavoro al pagamento del contributo ai sensi dell'art. 9, quando, per effetto della chiamata o del richiamo alle armi o dell'arruolamento volontario del titolare dell'azienda, anche se non dovuti ad esigenze militari di carattere eccezionale, venga completamente a cessare la attività di questa.

Art. 7. — Il prestatore d'opera richiamato alle armi o arruolatosi volontariamente, deve, entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del servizio militare, porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in mancanza sarà considerato dimissionario.

Art. 8. — In sostituzione del personale richiamato alle armi o arruolatosi volontariamente ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, il datore di lavoro può assumere provvisoriamente altro personale nel limite del numero dei posti lasciati vacanti in dipendenza del richiamo o dell'arruolamento volontario e subordinatamente alla condizione che egli abbia comunicato al nuovo assunto, per iscritto e all'atto della assunzione, che questa è effettuata in applicazione del presente articolo.

Allorquando un richiamato o volontario riprenda servizio o comunque sia risolto il suo rapporto di lavoro, uno degli assunti provvisoriamente può essere licenziato col preavviso di quindici giorni e senza indennità di licenziamento.

All'infuori dell'ipotesi prevista dal precedente comma, la risoluzione del rapporto del prestatore d'opera assunto provvisoriamente è regolata in tutti gli altri casi dalle disposizioni del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e dai contratti collettivi di lavoro.

Corresponsione delle indennità.

Art. 9. — Per provvedere alla corresponsione delle indennità, è posto a carico dei datori di lavoro l'obbligo del versamento di contributi nelle misure e nei termini che saranno determinati con decreto del Ministro per le corporazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono tenuti al versamento dei contributi i datori di lavoro rappresentati dalle Confederazioni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e della assicurazione e dei professionisti ed artisti, i quali abbiano alle loro dipendenze prestatori d'opera con qualifica d'impiegati ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o ai quali sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro, un trattamento equivalente o superiore a quello previsto dal detto decreto.

Art. 10. — Presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è costituita una cassa per la erogazione delle indennità di cui sopra da effettuare con i contributi dei datori di lavoro.

L'Istituto suddetto è autorizzato ad anticipare le somme eventualmente occorrenti per la corresponsione delle indennità fino a che non possa rivalersene con i contributi dei datori di lavoro.

Saranno tenuti distinti conti, corrispondenti alle categorie professionali dei datori di lavoro dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e dell'assicurazione, dei professionisti ed artisti, in modo che a ciascun conto affluiscano i versamenti della rispettiva categoria e facciano carico le erogazioni corrispondenti.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale potrà delegare la gestione di uno o più di detti conti, corrispondenti alle rispettive categorie professionali, ad altri istituti od enti aventi scopi previdenziali od assistenziali.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale incassa direttamente i contributi dei datori di lavoro, con le norme stabilite per la riscossione delle imposte dirette.

Le norme relative alla procedura per l'esazione dei contributi e per i ricorsi in via amministrativa e giudiziaria saranno date con decreto Reale, da emanarsi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.

Art. 11. — Se il datore di lavoro assume provvisoriamente o trattiene in servizio, con le condizioni di impiego fissate nell'art. 8, 1° comma del presente decreto, un numero di prestatori d'opera maggiore di quello dei richiamati alle armi o arruolatisi volontariamente, il licenziamento, in qualunque tempo avvenga, del personale assunto provvisoriamente, resta regolato dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 12. — E' nullo qualunque patto contrario alle disposizioni del presente decreto, le quali sostituiscono quelle del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, o dei contratti collettivi di lavoro, per i casi di richiamo o di arruolamento volontario dovuti ad esigenze militari di carattere eccezionale.

Tuttavia non sono ripetibili le indennità eventualmente già corrisposte, in base alla norma di cui all'art. 6, 1° capoverso del citato decreto-legge o dei contratti collettivi di lavoro, per la chiamata o il richiamo alle armi dovuti ad esigenze militari di carattere eccezionale.

Art. 13. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme integrative stabilendo, ove occorra, ammende fino a L. 2000.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 78. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1375.
16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 25 giugno 1936-XIV, sul decreto che autorizza una 16ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1935-36.

MAESTÀ.

In dipendenza del riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale, di cui al R. decreto-legge 9 giugno 1936, n. 1020, si rende necessario integrare, con L. 50.000, lo stanziamento del bilancio del Ministero delle colonie relativo agli assegni al personale; inoltre, per sopravvenute esigenze, occorre aumentare di ugual somma lo stanziamento relativo alle pensioni ordinarie per il personale di quella stessa Amministrazione.

Altra assegnazione di L. 5000 si rende del pari necessaria al capitolo del bilancio del Ministero delle finanze relativo alle spese per la Commissione per il trattamento di quiescenza agli impiegati destituiti.

In virtù della facoltà consentita dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, la occorrente somma, di complessive L. 105.000, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 sono disponibili L. 1.425.940;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1935-36, è autorizzata una 16ª prelevazione nella somma di lire centocinquemila (L. 105.000) da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 128 — Spese per la Commissione di cui all'art. 183, lettera *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni, ecc. . . . . L. 5.000

Ministero delle colonie:

Cap. n. 1 — Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 22 — Pensioni ordinarie . . . . » 50.000

Totale . . . L. 105.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 375, *foglio* 74. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 giugno 1936-XIV, n. 1376.
17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, in udienza del 30 giugno 1936-XIV, sul decreto che autorizza una 17ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36.

MAESTÀ,

Per sopravvenute inderogabili esigenze, si rende necessario autorizzare negli stati di previsione del Ministero delle finanze e di quello delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1935-36, le seguenti maggiori assegnazioni del complessivo ammontare di L. 75.000.

Ministero delle finanze:

L. 25.000 per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale delle imposte dirette.

Ministero delle comunicazioni:

a) L. 5000 per spese relative al servizio di copiatura;

b) L. 45.000 per indennità di trasferimento e di missione al personale delle Capitanerie di porto.

Alle indicate assegnazioni viene provveduto mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1935-36 sono disponibili L. 1.320.940;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 260 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1935-36, è autorizzata una 17ª prelevazione nella somma di lire settantacinquemila (L. 75.000) da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 220 — Spese per il pagamento delle competenze spettanti ai membri della Commissione centrale delle imposte dirette, ecc. . . . . L. 25.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 15-*bis* — Spese per il servizio di copiatura . . » 5.000

Cap. n. 27 — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 45.000

Totale . . . L. 75.000

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1936 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 375, *foglio* 75. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1377.
Approvazione dell'atto aggiuntivo 5 maggio 1936 alla convenzione per la concessione alla Società anonima Strade Ferrate Secondarie Meridionali della ferrovia Torre Annunziata-Castellammare di Stabia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, n. 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742 e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, n. 996 e n. 998, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visti i decreti-legge 3 aprile 1926, n. 757, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; 29 luglio 1925, n. 1509, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 31 dicembre 1925, n. 2525, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2083; 16 agosto 1926, n. 1595, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1473; 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752; 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624 e 5 luglio 1934, n. 1292, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2167;

Visto il Nostro decreto 10 novembre 1932, n. 1579, con il quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione 24 ottobre 1932 per la concessione alla Società anonima Strade Ferrate Secondarie Meridionali della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a scartamento ridotto ed a trazione elettrica Torre Annunziata-Castellammare di Stabia;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 5 maggio 1936-XIV tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società anonima Strade Ferrate Secondarie Meridionali, a parziale modifica della convenzione 24 ottobre 1932 concernente la concessione della ferrovia Torre Annunziata-Castellammare di Stabia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 85. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1378.

Approvazione dell'atto aggiuntivo 5 maggio 1936 per la elettrificazione della linea Saronno-Como della rete delle ferrovie Nord-Milano concesse all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, n. 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742 e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, n. 996 e n. 998, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visti i decreti-legge 3 aprile 1926, n. 757, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262; 29 luglio 1925, n. 1509, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 31 dicembre 1925, n. 2525, convertito nella legge 25 novembre 1926, n. 2083; 16 agosto 1926, n. 1595, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1473; 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752; 14 ottobre 1932, n. 1496, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 624 e 5 luglio 1934, n. 1292, convertito nella legge 20 dicembre 1934, n. 2167;
Vista la legge 21 maggio 1876, n. 3140 (serie 2ª), con la quale fu approvata la convenzione 5 dicembre 1875 per la concessione della ferrovia Milano-Saronno;
Vista la legge 15 giugno 1877, n. 3881 (serie 2ª), con la quale fu approvata la convenzione 18 maggio 1877, per la concessione della ferrovia Milano-Incino-Erba, con diramazione Seveso-Camnago;
Visto il R. decreto 12 febbraio 1882, n. 670 (serie 2ª), col quale fu approvata la convenzione 26 gennaio 1882 per la concessione delle ferrovie Como-Laveno e Saronno-Malnate;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1896, n. 542, col quale fu approvata la convenzione 5 dicembre 1896 per la concessione della ferrovia Saronno-Grandate;
Visto il R. decreto 29 agosto 1913, n. 1349, col quale fu approvata la convenzione suppletiva 30 luglio 1913 per il raddoppio del binario sul tratto Bovisa-San Pietro della linea Milano-Incino-Erba;
Visto il R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1350, col quale fu approvata la convenzione 30 agosto 1913 per la concessione della ferrovia Erba-Canzo-Asso;
Visto il R. decreto 2 giugno 1921, n. 813, col quale fu approvato l'atto 4 maggio 1921, addizionale alla predetta convenzione 30 agosto 1913;
Visto il R. decreto 22 agosto 1925, n. 1577, col quale fu approvata la convenzione addizionale 8 agosto 1925 recante talune modifiche dei patti di concessione delle suelencate ferrovie in dipendenza della elettrificazione e del raddoppio di binario di taluni tronchi delle ferrovie stesse;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto addizionale stipulato il 5 maggio 1936-XIV tra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società anonima Ferrovie Nord Milano per la elettrificazione della linea Saronno-Como della rete delle ferrovie Nord-Milano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 giugno 1936-XIV, n. 1379.

Sostituzione della specializzazione falegnami ebanisti della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Crotone con una specializzazione per edili, e modificazione della relativa tabella organica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 28 settembre 1933-XI, n. 2030, concernente la trasformazione del Regio laboratorio-scuola di Crotone in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;
Considerata l'opportunità di istituire presso la predetta Scuola una specializzazione per edili in sostituzione di quella per falegnami ebanisti;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII la specializzazione falegnami ebanisti prevista nell'art. 2 dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Crotone approvato con Regio decreto 28 settembre 1933-XI, n. 2030, è soppressa ed è istituita in sua vece una specializzazione per edili.

Art. 2. — Dalla stessa data l'incarico previsto al n. 7 della tabella organica del personale direttivo e insegnante della scuola di cui al precedente articolo ed il posto di ruolo di capofficina falegname-ebanista previsto al n. 2 della tabella organica del personale tecnico e amministrativo della scuola stessa sono soppressi e nel contempo vengono istituiti gli incarichi seguenti:
1. Tecnologia - Elementi di costruzioni (per edili).
2. Disegno professionale (per edili).
3. Capofficina edile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 81. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1380.

Passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'esercizio della « Industria Cellulosa d'Italia » con stabilimento in Foggia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 dicembre 1928-VII, n. 2744;
Vista la legge 24 marzo 1932-X, n. 273;
Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 5;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto che per iniziativa della Società Anonima Cellulosa Cloro Soda di Napoli, società controllata dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) fu costituita la Società Anonima Industria Cellulosa d'Italia per l'estrazione della cellulosa dalla paglia e da altri vegetali e per la fabbricazione della carta e che ai versamenti ne-

cessari per la formazione del capitale sociale di quest'ultima Società, la Società Anonima Cellulosa Cloro Soda di Napoli ha provveduto mediante finanziamenti concessi dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.);

Ritenuto che la Società Industria Cellulosa d'Italia ha provveduto alla costruzione in Foggia di impianti che stanno per essere ultimati e per entrare in normale produzione;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza per lo Stato di far esercitare detti impianti dall'Istituto Poligrafico dello Stato per far fronte principalmente alle dirette occorrenze delle Amministrazioni Statali curate dal Provveditorato generale dello Stato a mezzo dell'Istituto medesimo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Tutte le somme versate per la formazione del capitale sociale della Società Industria Cellulosa d'Italia — Anonima con sede in Napoli — sono rimborsate dal Ministero delle finanze insieme agli interessi in ragione del 5 per cento annuo a decorrere dal giorno dei singoli versamenti. Tale rimborso è effettuato per il tramite dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a introdurre le necessarie variazioni al bilancio della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 2. — La Società Industria Cellulosa d'Italia è sciolta dalla data di entrata in vigore del presente decreto; dalla data stessa tutte le attività e così gli impianti, i materiali, i brevetti, le licenze di fabbricazione, i crediti, i diritti e le ragioni ed azioni comunque spettanti alla Società Industria Cellulosa d'Italia sono trasferiti di diritto all'Istituto Poligrafico dello Stato.

Sono parimenti trasferiti di diritto all'Istituto Poligrafico dello Stato tutte le passività e così le obbligazioni e gli impegni assunti dalla Società Industria Cellulosa d'Italia.

Il patrimonio conferito dallo Stato all'Istituto Poligrafico dello Stato aumenta di una somma eguale a quella che il Ministero delle finanze paga per il rimborso dei versamenti in conto capitale più gli interessi in conformità di quanto dispone il primo comma del precedente art. 1.

A questo nuovo conferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744.

Art. 3. — Tutte le operazioni che si rende opportuno di compiere per la esecuzione dei trasferimenti disposti dalla presente legge, gli atti e le ricevute relativi sono esenti da tasse di bollo e di registro perchè fatti nell'interesse dello Stato.

Art. 4. — Il Ministro per le finanze con propri decreti emanerà i provvedimenti necessari per la esecuzione del presente decreto.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 117. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. 1381.
Approvazione del nuovo statuto della Società italiana di ostetricia e ginecologia, con sede in Roma.

N. 1381. R. decreto 28 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società italiana di ostetricia e ginecologia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 28 maggio 1936-XIV, n. 1382.
Riconoscimento giuridico della Chiesa ex conventuale di S. Chiara in Anagni (Frosinone).

N. 1382. R. decreto 28 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Chiara in Anagni (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 25 maggio 1936-XIV, n. 1383.
Riconoscimento giuridico della Provincia italiana della Società dei Missionari d'Africa, con sede in Catania.

N. 1383. R. decreto 25 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana della Società dei Missionari d'Africa, detti « Padri Bianchi », con sede in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 14 maggio 1936-XIV, n. 1384.
Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite unite del SS. Sacramento, Beata Vergine e S. Antonio in Montefotogno di S. Leo (Pesaro).

N. 1384. R. decreto 14 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle Confraternite unite del SS.mo Sacramento, Beata Vergine e S. Antonio in Montefotogno di S. Leo (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1936 - Anno XIV.

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1936-XIV.
Proroga al 31 dicembre 1936 dei decreti Ministeriali 3 marzo 1931, 22 aprile 1933 e 16 marzo 1934 relativi ai contributi sindacali integrativi a carico dei datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione fascista degli industriali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 23 dicembre 1935, n. 2552, che proroga al 31 dicembre 1936 il R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, relativo alla disciplina delle denuncie e dei contributi sindacali obbligatori;

Ritenuta la necessità di prorogare alla stessa data i decreti Ministeriali 3 marzo 1931, 22 aprile 1933 e 16 marzo 1934, relativi alla determinazione ed alla riscossione dei contributi integrativi previsti dai comma 3° e 4° dell'art. 19 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, a carico dei datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione fascista degli industriali, già prorogati al 31 dicembre 1935 con decreto Ministeriale 18 marzo 1935;

Decreta:

I decreti Ministeriali 3 marzo 1931, 22 aprile 1933 e 16 marzo 1934, relativi alla determinazione ed alla riscossione dei contributi integrativi, previsti dai comma 3° e 4° dell'art. 19 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, a carico dei datori di lavoro rappresentati dalla Confederazione fascista degli industriali, sono prorogati al 31 dicembre 1936.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(2929)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1936-XIV.
Proroga al 31 dicembre 1936 delle disposizioni del decreto Ministeriale 1° luglio 1931 relative all'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico degli impiegati e dei lavoratori di aziende agricole.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 23 dicembre 1935, n. 2552, con il quale sono prorogate al 31 dicembre 1936 le disposizioni del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, relative alla disciplina delle denuncie e dei contributi sindacali obbligatori;

Ritenuta la necessità di prorogare alla stessa data le norme dettate con il decreto Ministeriale 1° luglio 1931, già prorogate con i decreti Ministeriali 5 dicembre 1931, 27 aprile 1933, 26 marzo 1934 e 28 febbraio 1935 fino al 31 dicembre 1935, limitatamente a quanto concerne l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico degli impiegati e dei lavoratori di aziende agricole;

Decreta:

Le norme dettate con il decreto Ministeriale 1° luglio 1931 circa l'applicazione dei contributi sindacali obbligatori a carico degli impiegati e dei lavoratori di aziende agricole, hanno efficacia sino al 31 dicembre 1936.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(2928)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1936-XIV.
Modificazione della composizione del Comitato permanente consultivo per lo scambio degli apprendisti con l'estero e per l'esame delle domande di stranieri per l'ingresso e il soggiorno nel Regno a scopo di lavoro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto interministeriale 15 aprile 1932-X, concernente la istituzione, presso il Ministero delle corporazioni, di un Comitato permanente consultivo per lo scambio degli apprendisti con l'estero;

Visto il decreto interministeriale 12 novembre 1934-XIII, e i decreti Ministeriali 24 agosto 1935-XIII, 21 settembre 1935-XIII, e 29 aprile 1936-XIV, concernenti modificazioni alle attribuzioni e alla composizione del Comitato suddetto;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione dell'attuale rappresentanza del Ministero per la stampa e la propaganda in seno al Comitato predetto;

Viste le designazioni all'uopo fatte dal citato Ministero con nota n. 17662 del 30 giugno 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — Il dott. Mario Pompei, capo dell'Ufficio teatro dell'Ispettorato del teatro e membro supplente in rappresentanza del Ministero per la stampa e la propaganda nel Comitato permanente consultivo di cui sopra, viene nominato membro effettivo nel Comitato stesso, in sostituzione del maestro Mario Labroca.

Art. 2. — Il comm. dott. Francesco Armentano, capo dell'Ufficio affari generali dell'Ispettorato del teatro, è chiamato a far parte del Comitato predetto in rappresentanza del Ministero per la stampa e la propaganda, in qualità di membro supplente, in sostituzione del dott. Mario Pompei, nominato membro effettivo.

Roma, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(2941)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 27 giugno 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1235, concernente il conferimento del grado di Maresciallo d'Italia al generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata, Rodolfo Graziani.

(2965)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti ad accettare la donazione di un fabbricato sito in Eglio di Molazzano (Lucca).

Con Regio decreto 21 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio successivo, l'Associazione nazionale combattenti è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta a suo favore dai signori Pocai Domenico, Giannotti Omero e Pardi Ivo, di un fabbricato sito in Eglio di Molazzano (Lucca) da destinare ad uso di « Casa del combattente ».

(2946)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 1° maggio 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Calabrò Antonia fu Pasquale — Titoli del debito pubblico: nominativi 2, redimibile 3,50 per cento, capitale L. 50.000, con decorrenza 1° gennaio 1936.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 luglio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(2953)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 luglio 1936-XIV - N. 156.

S. U. A. (Dollaro)	12,66	Olanda (Fiorino)	8,6356
Inghilterra (Sterlina)	68,70	Polonia (Zloty)	239,37
Francia (Franco)	83,85	Spagna (Peseta)	173,77
Svizzera (Franco)	414,75	Svezia (Corona)	3,2488
Argentina (Peso carta)	3,45	Rendita 3,50 % (1906)	75,475
Austria (Shilling)	2,384	Id. 3,50 % (1902)	73,275
Belgio (Belga)	2,1425	Id. 3 % lordo	54,15
Canadà (Dollaro)	12,65	Prest. redim. 3,50 % - 1934	76,025
Cecoslovacchia (Corona)	52,70	Obbl. Venezie 3,50 %	88,375
Danimarca (Corona)	2,8475	Buoni nov. 5 % Scad. 1940	100,10
Germania (Reichsmark)	5,1151	Id. id. 5 % Id. 1941	100,10
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	90,525
Jugoslavia (Dinaro)	28,79	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	90,575
Norvegia (Corona)	3,1675	Id. id. 5 % - Id. 1944	95,925

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso di posti di levatrice condotta della provincia di Padova, bandito in data 27 maggio 1935-XIII, con la graduatoria relativa;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti al concorso suindicato:

1.	Gemo Pedrazzi Jolanda	con punti	34.69/50
2.	Cecchinato Frigo Anna	» »	34.13/50
3.	Molinelli Maria Lina	» »	34.06/50
4.	Scettri Rosina	» »	32.50/50
5.	Bianchetto Gasparoni Lucia	» »	31.63/50
6.	Della Lucia Maria	» »	30.63/50
7.	Bortolaso Malfatti Clorinda	» »	30.56/50
8.	Menini Lucia	» »	30.38/50
9.	Campedel Ferrari Tecla	» »	29.69/50
10.	Sani Michelina	» »	29.75/50
11.	Pinato Rina	» »	29.13/50
12.	Pamini Irene	» »	28.63/50
13.	Vivian Dina	» »	28.47/50
14.	Dalla Valeria Beschin Lavinia	» »	28.25/50
15.	Cadel Amelia	» »	27.38/50
16.	Zarattini Casonato Ester	» »	27.13/50
17.	Muraretto Antonia	» »	27 /50
18.	Capuzzo Salvador Maria	» »	26.31/50
19.	Tussardi Moro Regina	» »	26.13/50
20.	Saggioro Angela	» »	26 /50
21.	Mastellaro Eufrasia	» »	25.88/50
22.	Masiero Moletta Maria	» »	25.81/50
23.	Talpo Angela	» »	25.38/50 *ex aequo*
24.	Camporese Garato Amelia	» »	25.38/50 *ex aequo*
25.	Marchiori Weiss Renata	» »	25 /50
26.	Sellitto Giannone Elena	» »	24.50/50
27.	Zilia Luciani Matilde	» »	23.38/50
28.	Pagin Amalia	» »	22.94/50
29.	Contiero Boldrin Giuditta	» »	22.44/50
30.	Fiorotto Bozzetto Angela	» »	20.44/50
31.	Pracco Rosa	» »	19.94/50

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Padova, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CELI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data del presente, con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotte vacanti in questa Provincia al 31 dicembre 1934-XIII, formulata dalla competente Commissione giudicatrice;

Viste le domande delle candidate del concorso suespostо;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotte di cui sopra le seguenti concorrenti, ciascuna per la sede a fianco segnata:

1. Gemo Pedrazzi Jolanda: Monselice: indirizzo: via San Marco - Monselice.
2. Cecchinato Frigo Anna: Este; indirizzo: Gallio (Vicenza).
3. Molinelli Maria Lina: Piazzola s. Brenta; indirizzo: Ronta (Firenze).
4. Scettri Rosina: Baone; indirizzo: Tarcento (Udine).
5. Bianchetto Gasparoni Lucia: Cadoneghe; indirizzo: Noventa Padovana.
6. Della Lucia Maria: Bagnoli di Sopra; indirizzo: via Carducci, 25, Padova.
7. Bartolaso Malfatti Clorinda: Curtarolo; indirizzo: Cadoneghe.
8. Menini Lucia: Brugine; indirizzo: Palazzo San Gervasio (Matera).

Il presente decreto, insieme a quello di pari numero e data con cui si approva la graduatoria, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e per otto giorni consecutivi agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Padova, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: CELI.

(2934)

REGIA PREFETTURA DI CAGLIARI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto 30 maggio 1935-XIII, n. 49236, col quale veniva bandito il concorso a n. 9 posti di veterinario condotto per il comune di Cagliari, e per i Consorzi di Ales, Baressa, Cabras, Decimomannu, Gonnesa, Narcao, Santadi e San Vero Milis;

Visti i verbali e la relazione definitiva della Commissione giudicatrice nominata a termini di legge dal Ministero, nonchè la graduatoria formulata dei concorrenti dichiarati idonei;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e 53 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei per i posti di veterinario condotto banditi con decreto prefettizio 30 maggio 1935-XIII, n. 49236, nel seguente ordine:

1. Gaggino dott. Vittorio	con punti		14,377/50
2. Mameli dott. Igino	»	»	13,577/50
3. Mazzanti dott. Tomaso	»	»	11,985/50
4. Cadeddu dott. Fernando	»	»	11,788/50
5. Zuddas dott. Vincenzo	»	»	11,121/50
6. Lanceri dott. Filippo	»	»	10,546/50
7. Ala dott. Camillo	»	»	10,038/50
8. Cubeddu dott. Mauro	»	»	7,597/50
9. Tamponi dott. Tomasino	»	»	7,350/50
10. Cossu Ferrà dott. Giovanni	»	»	7,338/50
11. Carusillo dott. Giuseppe Antonio	»	»	7,177/50
12. Della Maria dott. Giuseppe	»	»	6,688/50
13. Serra dott. Filippo	»	»	6,177/50
14. Tunis dott. Eugenio	»	»	5,127/50
15. Roych dott. Ennio	»	»	5,122/50
16. Piras dott. Raffaele	»	»	4,988/50
17. Dini dott. Dino	»	»	4,822/50
18. Trevisan dott. Dario	»	»	3,663/50
19. Cannas dott. Tito	»	»	3,566/50
20. Atzori dott. Livio	»	»	3,444/50
21. Fadda dott. Gavino	»	»	2,805/50
22. Biancini dott. Sante	»	»	2,094/50
23. Campagna dott. Michele	»	»	2,033/50
24. Pinna dott. Antonio	»	»	1,866/50
25. Liperi dott. Luigi	con punti		1,661/50
26. Silvini dott. Umberto	»	»	1,622/50
27. Congiu dott. Francesco	»	»	1,473/50
28. Bua dott. Tomaso	»	»	0,666/50
29. Pisu dott. Pietro	»	»	0,416/50
30. Serra dott. Egidio	»	»	0,077/50
31. Mameli dott. Dino	»	»	0,077/50
32. Palazzesi dott. Alizzardo	»	»	0,075/50

Cagliari, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: DEL NERO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Veduto il proprio decreto 30 giugno 1936-XIV, n. 49236, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti a nove posti di veterinario condotto in Comuni della Provincia, come da decreto prefettizio 30 maggio 1935-XIII, n. 49236;

Viste le sedi indicate e prescelte da ciascun concorrente;

Ritenuto che al dott. Cadeddu Fernando quarto in graduatoria, che ha indicato come sede il solo posto di Cagliari, non può venire assegnata alcuna sede perchè quella indicata venne già prescelta dal dott. Gaggino Vittorio primo in graduatoria;

Ritenuto che al dott. Zuddas Vincenzo, quinto in graduatoria, che ha indicato ed in ordine di preferenza le sole sedi di Cagliari e Decimomannu, non può essere assegnata nessuna delle dette sedi perchè prescelte, Cagliari dal primo in graduatoria Gaggino dottor Vittorio, e Decimomannu dal secondo in graduatoria Mameli dottor Igino;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I posti vacanti di veterinario condotto, messi a concorso col decreto prefettizio 30 maggio 1935-XIII, n. 49236, sono assegnati ai seguenti candidati dichiarati vincitori del concorso, in relazione alla classifica conseguita in graduatoria ed alle sedi indicate in ordine di preferenza:

1° Cagliari: Gaggino dott. Vittorio.
2° Decimomannu: Mameli dott. Igino.
3° San Vero Milis: Mazzanti dott. Tomaso.
4° Gonnesa: Lanceri dott. Filippo.
5° Ales: Ala dott. Camillo.
6° Cabras: Cubeddu dott. Mauro.
7° Santadi: Tamponi dott. Tomasino.
8° Narcao: Cossu Ferrà dott. Giovanni.
9° Baressa: Carusillo dott. Giuseppe.

Cagliari, addì 30 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: DEL NERO.

(2935)

REGIA PREFETTURA DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PRFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il risultato del concorso a posti di medico condotto in Comuni di questa Provincia bandito con decreto prefettizio 31 maggio 1935-XIII;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso formulata dalla Commissione giudicatrice come appresso:

1. Dott. Colangelo Luigi, voto agg. 30, titoli 15,500, totale 45,500.
2. Dott. Ebner Pietro, voto agg. 30, titoli 11,166, totale 41,166.
3. Dott. Tortora Rosario, voto agg. 30, titoli 11, totale 41.
4. Dott. Giordano Rosario, voto agg. 30, titoli 10,583, totale 40.583.
5. Dott. Cuomo Gaetano, voto agg. 30, titoli 10, totale 40.
6. Dott. De Angelis Alfonso, voto agg. 30, titoli 9,916, tot. 39,916.
7. Dott. Pepe Luigi, voto agg. 30, titoli 9,750, totale 39,750.
8. Dott. Pomarici Pasquale, voto agg. 30, titoli 9,666, totale 39,666.
9. Dott. Mazzeo Salvatore, voto agg. 30, titoli 9,333, totale 39,333.
10. Dott. Ciampo Nicola, voto agg. 30, titoli 9, totale 39.
11. Dott. Gambardella Michele, voto agg. 30, titoli 8,916, tot. 38,916.
12. Dott. Fimiani Pietro, voto agg. 30, titoli 8,833, totale 38,833.
13. Dott. Cioffi Antonio, voto agg. 30, titoli 8,666, totale 38,666.
14. Dott. Lombari Luigi, voto agg. 30, titoli 8,333, totale 38,333.
15. Dott. De Vecchi Giovanni, voto agg. 30, titoli 8, totale 38.
16. Dott. Voria Giuseppe, voto agg. 30, titoli 7,833, totale 37,833.

17. Dott. Marino Vito, voto agg. 30, titoli 7,750, totale 37,750.
18. Dott. Bertolini Luigi, voto agg. 30, titoli 7,583, totale 37,583.
19. Dott. Cimino Giovanni, voto agg. 30, titoli 7,416, totale 37,416.
20. Dott. Cauceglia Raffaele, voto agg. 30, titoli 7,333, tot. 37,333.
21. Dott. Morrone Generoso, voto agg. 30, titoli 7,166, tot. 37,166.
22. Dott. Filardi Giuliano Rocco voto agg. 30, titoli 7,083, totale 37,083.
23. Dott. Del Ciampo Domenico, voto agg. 30, titoli 6,833, tot. 36,833.
24. Dott. Musotto Salvatore, voto agg. 30, titoli 6,583, totale 36,583.
25. Dott. Fusco Riccardo, voto agg. 30, titoli 6,250, totale 36,250.
26. Dott. Itri Beniamino, voto agg. 30, titoli 6,166, totale 36,166.
27. Dott. Elia Antonio, voto agg. 30, titoli 5.916, totale 35.916.
28. Dott. Giuliano Alfonso fu Francesco, voto agg. 30, titoli 5,666, totale 35,666.
29. Dott. Vaudano Pasquale, voto agg. 30, titoli 5,583, totale 35,583.
30. Dott. Russo Paolo, voto agg. 30, titoli 5,500, totale 35,500.
31. Dott. Schettini Giuseppe, voto agg. 30, titoli 5,416, totale 35,416.
32. Dott. Granese Generoso, voto agg. 30, titoli 5,333, totale 35,333.
33. Dott. Saggese Gerardo A., voto agg. 30, titoli 5,166, totale 35.166.
34. Dott. Budetta Antonio, voto agg. 30, titoli 5,083, totale 35,083.
35. Dott. Russo Francesco, voto agg. 30, titoli 4,666, totale 34,666.
36. Dott. Rizzello Arturo, voto agg. 30, titoli 4,583, totale 34,583.
37. Dott. Torrone Pietro, voto agg. 30, titoli 4,500, totale 34,500.
38. Dott. Mastrogiovanni Pasquale, voto agg. 30, titoli 4,416, totale 34,416.
39. Dott. Federico Carmine, voto agg. 30, titoli 4,333, totale 34,333.
40. Dott. De Maffutiis Gerardo, voto agg. 30, titoli 4,250, tot. 34,250.
41. Dott. Di Benedetto Raffaele, voto agg. 30, titoli 4,166, tot. 34,166.
42. Dott. Mazzarella Camillo, voto agg. 30, titoli 4,083, tot. 34,083.
43. Dott. Materazzi Crescenzo, voto agg. 30, titoli 4, totale 34.
44. Dott. Toscano M. Angelo, voto agg. 30, titoli 3,958, tot. 33,958.
45. Dott. Toriello Tullio, voto agg. 30, titoli 3,916, totale 33,916.
46. Dott. Schirò Giacomo, voto agg. 30, titoli 3,833, totale 33,833.
47. Dott. Risi Vincenzo, voto agg. 30, titoli 3,750, totale 33,750.
48. Dott. Angelo D'Angelo, voto agg. 30, titoli 3,666, totale 33,666.
49. Dott. Troisi Fortunato, voto agg. 30, titoli 3,583, totale 33,583.
50. Dott. Maiolo F. Paolo, voto agg. 30, titoli 3,541, totale 33,541.
51. Dott. Di Stefano Salvatore, voto agg. 30, titoli 3,500, tot. 33,500.
52. Dott. Sarno Alessandro, voto agg. 30, titoli 3,333, totale 33,333.
53. Dott. D'Ambrosio Antonio, voto agg. 30, titoli 3,083, tot. 33,083.
54. Dott. Annarumma Gerardo, voto agg. 30, titoli 3, totale 33.
55. Dott. La Rocca Filippo, voto agg. 30, titoli 2,958, totale 32,958.
56. Dott. Fiorentino Giuseppe, voto agg. 30, titoli 2,916, tot. 32,916.
57. Dott. Mansi Gerardo, voto agg. 30, titoli 2,875, totale 32,875.
58. Dott. Iadenza Mario, voto agg. 30, titoli 2,833, totale 32,833.
59. Dott. Rinaldi Achille, voto agg. 30, titoli 2,750, totale 32,750.
60. Dott. Scarano Antonio, voto agg. 30, titoli 2,666, totale 32,666.
61. Dott. Malinconico Renato, voto agg. 30, titoli 2,625, totale 32,625.
62. Dott. Paladino Mario, voto agg. 30, titoli 2,583, totale 32,583.
63. Dott. Morello Carmine, voto agg. 30, titoli 2,500, totale 32,500.
64. Dott. Benincasa Mario, voto agg. 30, titoli 2,333, totale 32,333.
65. Dott. Gambardella Cherubino, voto agg. 30, titoli 2,166, totale 32,166.
66. Dott. Salsano Nicola, voto agg. 30, titoli 2,083, totale 32,083.
67. Dott. Misto Nicola, voto agg. 30, titoli 2, totale 32.
68. Dott. Pellettieri Luigi, voto agg. 30, titoli 1,916, totale 31,916.
69. Dott. Cuozzo Giuseppe, voto agg. 30, titoli 1,833, totale 31,833.
70. Dott. Alfano Francesco, voto agg. 30, titoli 1,750, totale 31,750.
71. Dott. Giuliano Antonio di Francesco, voto agg. 30, titoli 1,708, totale 31,708.
72. Dott. Smirne Alfonso, voto agg. 30, titoli 1,666, totale 31,666.
73. Dott. Giuliano Antonio di Giuseppe, voto agg. 30, titoli 1,583, totale 31,583.
74. Dott. Buono Luigi, voto agg. 30, titoli 1,500, totale 31,500.
75. Dott. Fimiani Ludovico, voto agg. 30, titoli 1,416, totale 31,416.
76. Dott. Nozza Enrico, voto agg. 30, titoli 1,333, totale 31,333.
77. Dott. Tosi Michele, voto agg. 30, titoli 1,250 totale 31,250.
78. Dott. Mansi Bonaventura, voto agg. 30, titoli 1,166, totale 31,166.
79. Dott. Carrara Domenico, voto agg. 30, titoli 1,083, totale 31,083.
80. Dott. Grimaldi Pasquale, voto agg. 30, titoli 1, totale 31.
81. Dott. Cammarano Nicola, voto agg. 30, titoli 0,958, totale 31,958.
82. Dott. Cocozza Domenico, voto agg. 30, titoli 0,916, totale 31,916.
83. Dott. Avella Giuseppe, voto agg. 30, titoli 0,875, totale 30,875.
84. Dott. Piazza Giov. Giuseppe, voto agg. 30, titoli 0,833, totale 30,833.
85. Dott. Muccioli Giovanni, voto agg. 30, titoli 0,750, totale 30,750.
86. Dott. Del Pizzo Raffaele, voto agg. 30, titoli 0,666 tot. 30,666.
87. Dott. Villani Modestino, voto agg. 30, titoli 0,583, totale 30,583.
88. Dott. Pinto Biagio, voto agg. 30, titoli 0,500, totale 30,500.
89. Dott. Scarpa Vincenzo, voto agg. 30, titoli 0,416, totale 30,416.
90. Dott. Tafuri Alfredo, voto agg. 30, titoli 0,333, totale 30,333.

Salerno, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: SOPRANO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il proprio decreto, in data odierna, che approva la graduatoria del concorso a posti di medico condotto in Comuni della Provincia;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati al concorso a posti di medico condotto per la provincia di Salerno sono dichiarati vincitori ed a ciascuno di essi viene assegnata la sede a fianco indicata:

1. Dott. Colangelo Luigi: Salerno (4ª zona suburbana).
2. Dott. Ebner Pietro: Casalvelino (centro e marina).
3. Dott. Tortora Rosario: Vietri sul Mare (frazione Alte).
4. Dott. Giordano Rosario: Nocera Inferiore.
5. Dott. Cuomo Gaetano: Eboli (centro).
6. Dott. De Angelis Alfonso: Angri (centro).
7. Dott. Pepe Luigi: Angri (S. Lorenzo).
8. Dott. Pomarici Pasquale: Eboli (rurale).
9. Dott. Mazzeo Salvatore: Minori.
10. Dott. Ciampo Nicola: Polla.
11. Dott. Gambardella Michele: Fisciano.
12. Dott. Fimiani Pietro: Castel S. Giorgio.
13. Dott. Cioffi Antonio: Montecorvino Rovella (rurale).
14. Dott. Lombari Luigi: Tramonti.
15. Dott. De Vecchi Giovanni: Agropoli.
16. Dott. Voria Giuseppe: Capaccio.
17. Dott. Cimino Giovanni: Tegiano.
18. Dott. Cauceglia Raffaele: Sassano.
19. Dott. Morrone Generoso: Giungano.
20. Dott. Filardi Rocco: Acerno.
21. Dott. Del Ciampo Domenico: S. Rufo.
22. Dott. Musotto Salvatore: Sessa Cilento.
23. Dott. Fusco Riccardo: Serramezzana.

Salerno, addì 26 giugno 1936 - Anno XIV

Il prefetto: SOPRANO.

(2937)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.